

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ricevute di pagamento non sono necessarie quando la richiesta può risultare offensiva: è impossibilità morale di procurare la prova

Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, cod. civ., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto "inter partes", sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari. Nel caso di specie, accanto al rapporto di stretta parentela tra le parti, è stato dedotto il totale affidamento alla cura e della gestione dell'immobile, che si svolgeva in un contesto di assoluta reciproca fiducia e accordo tra tutti; è stato altresì allegato che tra i quattro fratelli la parentela era sempre stata nutrita da un rapporto affettuoso di

stretta e assidua frequentazione familiare.

In un contesto come quello appena descritto deve ritenersi che la parte non abbia mai ritenuto necessario munirsi di ricevute da parte delle sue sorelle, per le quali, alla luce dei descritti rapporti, la relativa richiesta avrebbe potuto anche risultare offensiva.

Tanto a parere di chi scrive appare sufficiente ad integrare l'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale.

NDR: nello stesso senso, si veda [Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, sentenza del 17.07.2025, n. 1620 \(giudice dott.ssa Song Damiani\)](#).

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 8.5.2025.

....omissis....

Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere comproprietaria, unitamente ai suoi fratelli odierni convenuti, in ragione di 1/4 ciascuno, dell'appartamento sito in Palermo al.....5 - agli stessi pervenuto in eredità dalla madre, deceduta in data 14.9.2011 - ha convenuto in giudizio i suoi tre fratelli, e, deducendo di non avere mai ricevuto la sua parte di frutti civili, costituiti in particolare dal ricavato della locazione del predetto immobile, per il quale a far data dal 2012 veniva corrisposto un canone mensile di € 550,00 (da gennaio 2017 aumentato ad € 600,00). Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto condannarsi i convenuti al pagamento in suo favore dell'importo di € 15.600,00, a titolo di quota parte di frutti civili prodotti dall'immobile incomunione fino a gennaio 2021, avendo essa, a decorrere da allora, chiesto ed ottenuto dal conduttore il pagamento diretto della sua quota di canone.

È rimasta contumace mentre, con separate comparse di costituzione si sono costituiti e, i quali hanno entrambi contestato la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo che si era sempre occupato su incarico delle sorelle della gestione dell'immobile comune, provvedendo ogni anno nel mese di dicembre a consegnare a ciascuna di esse la rispettiva quota di canone unitamente ad un prospetto in cui era solito rendicontare le spese sostenute nel corso dell'anno (spese condominiali, spese di manutenzione etc.) che decurtava dall'incasso complessivo prima di procedere alla ripartizione.

Istruita la controversia con l'interrogatorio formale di e, nonché con l'escussione dei testimoni

, , , e

all'udienza del 14 gennaio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.

* * *

Non essendo stata contestata l'originaria comproprietà dell'immobile oggetto di causa in capo alle parti, deve ritenersi  pacifico che queste ultime siano proprietarie per la quota di 1/4 ciascuno e

che, come tale, l'attrice sia legittimata a proporre domanda di pagamento dei frutti civili.

Risulta inoltre incontestato, oltre che provato dalla documentazione in atti, che con riferimento all'immobile in questione siano stati stipulati i seguenti contratti di locazione:

- contratto di locazione con decorrenza 01.01.2012, sottoscritto da con il conduttore, per il canone di locazione mensile di € 550,00;

- contratto di locazione con decorrenza 01.01.2017, sottoscritto da tutti i comproprietari con il medesimo conduttore, per il canone di locazione mensile di € 600,00 euro.

Entrambi i convenuti hanno dedotto che alla sorella odierna attrice è sempre stata corrisposta la quota di sua spettanza da parte del convenuto - il quale su incarico delle sorelle si occupava della gestione dell'appartamento - e hanno sul punto articolato mezzi istruttori.

Al riguardo giova osservare che le prove testimoniali sono state ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 2724 n. 2 c.c., che per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità deve

essere interpretato nel senso che *“Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, cod. civ., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni siaccompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto "inter partes", sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari”* (Cass. n. 15760/2001; nello stesso senso Cass. n. n. 13857/2016).

Nel caso di specie, accanto al rapporto di stretta parentela tra le parti, è stato dedotto il totale affidamento al della cura e della gestione dell'immobile, che si svolgeva in un contesto di assoluta reciproca fiducia e accordo tra tutti, come dimostra anche il fatto che con il contratto del 2017 tutti e quattro i comproprietari avevano sostanzialmente rinnovato (salvo che per l'aumento del canone) il contenuto di quello del 2012 che era stato sottoscritto soltanto dal . È stato altresì allegato che tra i quattro fratelli, fino al 2020, la parentela era sempre stata nutrita da un rapporto affettuoso di stretta e assidua frequentazione familiare.

In un contesto come quello appena descritto deve ritenersi che non abbia mai ritenuto necessario munirsi di ricevute da parte delle sue sorelle, per le quali, alla luce dei descritti rapporti, la relativa richiesta avrebbe potuto anche risultare offensiva.

Tanto a parere di chi scrive appare sufficiente ad integrare l'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale.

Ciò premesso, dall'istruttoria è emersa piena conferma della tesi difensiva dei convenuti.

Tutti i testi, con dichiarazioni convergenti e dal tenore spontaneo ed esente da contraddizioni, hanno riferito che della manutenzione e gestione dell'immobile si occupava esclusivamente il - circostanza del resto confermata anche dall'attrice in sede di interrogatorio formale - e che lo stesso era solito presentare alle sorelle, nel mese di dicembre di ciascun anno, un prospetto scritto a mano di tutte le spese sostenute per l'immobile e nella medesima occasione provvedeva a corrispondere in contanti a ciascuna di esse la quota rispettivamente spettante una volta detratte le spese sostenute.

In particolare, il teste , marito di ha riferito che era solito recarsi a casa loro per consegnare la quota di canone alla moglie, specificando di essere stato spesso presente in tali occasioni e ha anche riconosciuto uno dei prospetti predetti (prodotto dal convenuto con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e che gli è stato esibito in udienza durante l'escussione) affermando che era proprio come quelli che annualmente presentava alla sorella.

Inoltre, , moglie di , ha riferito di essere solita aiutare quest'ultimo nella predisposizione dei rendiconti annuali, specificando che la consegna del denaro e dei prospetti ogni tanto avveniva a casa loro, e che essa vi aveva quindi assistito diverse volte e ciò sia in occasionedella consegna a sia con riguardo all'odierna attrice, sebbene con quest'ultima fosse capitato soltanto in epoca più risalente, in quanto di recente, dopo che i rapporti si erano incrinati, la cognata aveva smesso di frequentare la loro abitazione ed era dunque il fratello a recarsi da lei. Contrariamente a quanto eccepito dall'attrice, soltanto apparente è il contenuto della descritta deposizione di con quanto affermato in sede di interrogatorio formale dal convenuto : quest'ultimo invero, riferendo che la consegna di denaro alla sorella avveniva generalmente a casa di quest'ultima o più spesso fuori e che nessun'altra persona solitamente vi assisteva, non fa che dimostrare la genuinità delle proprie affermazioni, riferendosi evidentemente spontaneamente a quanto era solito accadere negli ultimi anni; il contenuto del genuino ricordo del convenuto è stato poi arricchito da quello più lucido e puntuale della moglie, che ha spontaneamente riferito che negli ultimi anni, dopo il peggioramento dei rapporti con , la consegna del denaro avveniva fuori casa - fornendo in tal modo conferma alle sovrapponibili dichiarazioni di

- ma ulteriormente specificando che invece negli anni precedenti era capitato che si recasse a casa loro per ricevere il denaro e che lei vi assistesse, come del resto avveniva tuttora (e con maggiore frequenza) con riguardo all'altra sorella,

Particolarmente significativa La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Viola è risultata anche la deposizione di che ha riferito di avere avuto rapporti molto affettuosi con tutti i fratelli dei quali è cugino ed in particolare di essere molto legato all'odierna attrice, avendo essi la stessa età ed essendo cresciuti insieme. Egli ha dunque riferito di essere al corrente della proprietà dei cugini e del fatto che della stessa si occupasse anche per conto delle sorelle; ha invero raccontato di avere mantenuto sempre negli anni un'assidua frequentazione con , che era solita andare a trovare lui e la madre almeno una volta a settimana e che era capitato spesso che gli raccontasse che aspettava il mese di dicembre per potere fare qualche spesa "extra", una volta che il fratello le avesse portato il denaro ricavato dalla locazione (*"sono al corrente del fatto che dell'immobile di via La Colla si occupava e che ogni anno nel mese di dicembre provvedeva a ripartire il canone alle sue sorelle detratte le spese e lo so perché è capitato che mi dicesse per l'appunto che aspettava dicembre per potere spendere qualcosa se le serviva per qualche extra perché le avrebbe dato i soldi. Non è mai capitato che si lamentasse del fatto che non le desse la sua parte anche perché in quel caso noi ci saremmo interessati per parlare con"*).

La prassi invalsa in famiglia di provvedere alla ripartizione del denaro nel mese di dicembre ha trovato conferma anche nella deposizione del teste - anch'egli cugino dei - il quale ha confermato l'intimità e assiduità dei rapporti anche con e riferito di essere al corrente del fatto che dell'immobile si occupava , il quale a fine anno si preoccupava di ripartire il ricavato della locazione e di avere appreso da che per particolari esigenze capitava che quest'ultima si facesse corrispondere dal fratello qualche anticipo anche prima di dicembre.

„A ciò deve aggiungersi che quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi risulta definitivamente confermato dalla versione dei fatti fornita dalla convenuta che appare particolarmente credibile in quanto quest'ultima - essendo pacifico tra le parti che la gestione dell'immobile e la riscossione del canone di locazione fossero demandati esclusivamente al fratello - non avrebbe avuto alcun interesse di mentire sulla effettiva periodica ripartizione, salvo ad ipotizzare un accordo tra e (per estromettere l'odierna attrice beneficiando di tale estromissione anche , che tuttavia non è stato specificamente allegato e che alla luce del quadro probatorio complessivo appare altamente inverosimile.

All'esito dell'istruttoria può dirsi provato che provvedesse annualmente nel mese di dicembre a corrispondere alle sorelle la loro quota parte di frutti civili tratti dall'immobile comune.

La domanda di parte attrice deve dunque essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modiche (applicando i medi tariffari per cause di valore compreso entro € 26.000,00)

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, *contrariis reiectis* così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attrice a rifondere, in favore di e

le spese di lite che liquida in € 5.077,00 in favore di ciascuno di essi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari. Così deciso in Palermo, 8 maggio 2025

Il Giudice
Sara Monteleone